



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-673/19

M e a.

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

e

T

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2021

«Rinvio pregiudiziale – Asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Articoli 3, 4, 6 e 15 – Rifugiato il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare – Trattenimento ai fini del trasferimento verso un altro Stato membro – Status di rifugiato in quest’altro Stato membro – Principio di “non refoulement” (non respingimento) – Mancanza di una decisione di rimpatrio – Applicabilità della direttiva 2008/115»

1. *Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Cittadini in possesso di un permesso di soggiorno o di un’autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro – Cittadini che beneficiano di protezione internazionale in un altro Stato membro – Inosservanza dell’obbligo di recarsi in tale Stato membro – Principio di «non-refoulement» (non respingimento) – Impossibilità di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di detti cittadini in mancanza di una destinazione di rimpatrio – Trattenimento ai fini del trasferimento verso l’altro Stato membro – Ammissibilità – Limite – Rispetto dei diritti fondamentali (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 3, 4, 6 e 15)*

(v. punti 32-35, 38-42, 45-48 e dispositivo)

2. *Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Oggetto – Armonizzazione integrale delle norme nazionali sul soggiorno degli stranieri – Esclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115)*

(v. punti 43, 44)

Sintesi

M, A e T, tre cittadini di paesi terzi, hanno presentato domande di protezione internazionale nei Paesi Bassi pur godendo già dello status di rifugiato in altri Stati membri, ossia, rispettivamente, la Bulgaria, la Spagna e la Germania. Per tale ragione, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza, Paesi Bassi) ha respinto le loro domande. Dopo aver constatato che soggiornavano irregolarmente nel territorio dei Paesi Bassi, esso ha ordinato loro di ritornare immediatamente in tali Stati membri. Gli interessati, non avendo ottemperato a tale ordine, sono stati trattenuti e poi trasferiti forzatamente verso gli Stati membri interessati.

M, A e T hanno proposto ricorso dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi). Essi sostengono che, in mancanza della previa adozione di una decisione di rimpatrio, ai sensi della direttiva rimpatri¹, il loro trattenimento era illegittimo. Chiedono quindi il risarcimento del danno da esso causato. Mentre il ricorso di M e A è stato respinto, quello di T ha avuto esito positivo. M e A hanno quindi interposto appello dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), e lo stesso ha fatto il Segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza nella causa promossa da T.

Tale giudice ha dunque deciso di chiedere alla Corte se la direttiva rimpatri² osti a che uno Stato membro trattenga un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, al fine di procedere al suo trasferimento forzato verso un altro Stato membro nel quale tale cittadino gode dello status di rifugiato, qualora quest'ultimo si sia rifiutato di ottemperare all'ordine impartitogli di recarsi in quest'altro Stato membro e non sia possibile adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti. Con la sua sentenza, la Corte fornisce una risposta negativa a tale questione.

Giudizio della Corte

Per giungere a tale conclusione, in primo luogo, la Corte ricorda che, in applicazione della direttiva rimpatri, qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve, in linea di principio, essere oggetto di una decisione di rimpatrio³. Quest'ultima deve individuare il paese terzo verso il quale l'interessato deve essere allontanato, ossia il suo paese di origine, un paese di transito oppure un paese terzo in cui lo stesso decide volontariamente di ritornare e che è disposto ad accettarlo nel suo territorio⁴. In via di deroga, qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare sia in possesso di un permesso di soggiorno in un altro Stato membro, anziché adottare direttamente nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, deve essergli consentito di recarsi immediatamente in tale Stato membro⁵. Tuttavia, qualora tale cittadino rifiuti di ritornare nello Stato membro interessato, o qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, lo Stato membro in cui egli soggiorna irregolarmente deve allora adottare una decisione di ritorno.

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98) (in prosieguo: la «direttiva rimpatri»).

² V., più in particolare, articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva rimpatri.

³ V. articolo 6, paragrafo 1, della direttiva rimpatri.

⁴ V. articolo 3, punto 3, della direttiva rimpatri.

⁵ V. articolo 6, paragrafo 2, della direttiva rimpatri.

In secondo luogo, la Corte rileva tuttavia che, nel caso di specie, era giuridicamente impossibile per le autorità dei Paesi Bassi adottare una decisione di rimpatrio nei confronti degli interessati, in seguito al loro rifiuto di recarsi negli Stati membri che avevano loro concesso lo status di rifugiato. Infatti, nessuno dei paesi terzi contemplati dalla direttiva rimpatri⁶ può, nel caso di specie, costituire una destinazione di rimpatrio. In particolare, per via del loro status di rifugiati, gli interessati non possono essere rinviiati nel loro paese di origine, pena la violazione del principio di non-refoulement. Orbene, tale principio, garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁷, deve essere rispettato dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva rimpatri⁸. Inoltre, la Corte constata che, in simili circostanze, nessuna norma o procedura prevista da tale direttiva consente di procedere all'allontanamento di tali cittadini, sebbene essi soggiornino in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro.

In terzo luogo, la Corte ricorda che la direttiva rimpatri non mira ad armonizzare integralmente le norme degli Stati membri sul soggiorno degli stranieri. In particolare, essa non mira a determinare le conseguenze di un soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo nei confronti del quale non possa essere adottata alcuna decisione di rimpatrio verso un paese terzo, in particolare qualora, come nel caso di specie, tale impossibilità derivi dall'applicazione del principio di non-refoulement. Pertanto, in una situazione del genere, la decisione di uno Stato membro di procedere al trasferimento forzato di tale cittadino verso lo Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato non è disciplinata dalle norme e dalle procedure comuni stabilite dalla direttiva rimpatri. Essa non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, bensì nell'esercizio della sola competenza di tale Stato membro in materia di immigrazione illegale. Di conseguenza, lo stesso vale per il trattenimento di tale cittadino, disposto al fine di garantire il suo trasferimento verso lo Stato membro interessato. La Corte precisa tuttavia che tale trasferimento forzato e tale trattenimento sono soggetti al rispetto dei diritti fondamentali, in particolare quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁹ e dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati¹⁰.

⁶ V. articolo 3, punto 3, della direttiva rimpatri.

⁷ V. articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2 della Carta della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁸ V. articolo 5 della direttiva rimpatri.

⁹ Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950.

¹⁰ Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.